



Coordinamento-Settore
Università, Ricerca e Afam

Roma. 05.05.2008
Prot. 88.08

Si sono susseguite alcune importanti sentenze sulla questione della stabilizzazione dei precari, che ne chiariscono meglio limiti e principi. Le giudichiamo importanti non solo per il loro contenuto, ma perché danno torto su tutta la linea agli estensori materiali ed ai firmatari di recenti circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Due di esse (TAR Veneto, n. 3647/07 e n. 53/08) sono sotto questo riguardo particolarmente importanti perché stabiliscono che le procedure di stabilizzazione non sono “procedure concorsuali”: dato il possesso di certi requisiti (nel caso di specie, la titolarità del rapporto di lavoro precario previo superamento di procedure selettive e l’anzianità di servizio di tre anni), l’Amministrazione non ha alcuna valutazione da fare, non emette alcun giudizio comparativo, non esercita alcune discrezionalità sui titoli di ammissione: si limita a formare una lista di persone da assumere. Non si tratta, insomma di una “assunzione”, ma di una trasformazione da rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato. Ne deduce il TAR che la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo, ma a quello ordinario, essendo il primo competente sulle “sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti di pubbliche amministrazioni”.

Una terza sentenza (TAR Puglia, n. 125/08) riconosce alle leggi finanziarie del 2005 e del 2006 il carattere della tipica scelta politica, volta all’obiettivo di fondo di eliminare il c.d. precariato storico, scelta che non si dimostra né irragionevole né contraria ai principi dell’art. 97 della Costituzione. La regola del pubblico concorso non è infatti assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari; d’altro canto, gli stabilizzandi debbono essere stati assunti previa procedure in senso lato selettive - o debbono subirne, per accedere alla stabilizzazione. Il TAR, in questo caso, non ha negato la propria giurisdizione, ma ha chiarito che il “favor” espresso per gli stabilizzandi rispetto a chiunque altro aspiri genericamente all’assunzione non va a colpire alcun principio costituzionale e prevale sulle generiche aspettative di chi, inserito in una graduatoria di precedente concorso, non si trova in servizio nell’Amministrazione.

Queste sentenze, in pratica, danno ragione a chi – come la UILPA-U.R. AFAM – da tempo sostiene che la stabilizzazione dei precari:

- non configura assunzione in senso stretto, ma trasformazione del rapporto di lavoro (diremmo “novazione” se questo non creasse confusioni col linguaggio della Funzione Pubblica, per la quale “novazione” significa “nuovo e diverso rapporto di lavoro”);
- in quanto tale, non incide sulle percentuali riservate alle progressioni verticali degli interni, né sulla copertura dei posti già destinati a questo scopo.

La Segreteria Nazionale